



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO
A PAGAMENTO IN LOCALITA' MACCHIA FRAZIONE DI MONTE SANT'ANGELO,
CONTRADA CHIANCAMASITTO**

L'anno duemilasedici (2018), il giorno _____ (_____) del mese di _____, tra il Comune di Monte Sant'Angelo, nella persona dell'arch. Giampiero BISCEGLIA, legale rappresentante pro tempore dell'Ente, codice fiscale n: 83000870713,

E

Il/la _____, nato/a _____ il _____, residente in _____, alla Via _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, della ditta _____, con sede in _____, alla Via _____, P.IVA _____, elettivamente domiciliato in Piazza Roma n. 2, 710237 Monte Sant'Angelo, che assume tutti gli obblighi ed eserciterà tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Monte Sant'Angelo dà in concessione alla _____ l'area distinta in catasto al Foglio 179, P.lla n. 52, di A 7 e CA 99, di proprietà comunale, come da planimetria allegata, esclusivamente per l'esercizio del parcheggio a pagamento con custodia dei veicoli, con divieto assoluto di subappalto anche parziale o/e cessione del contratto.

Art. 2

La concessione avrà la durata di anni TRE (tre) e si svolgerà nel periodo durante la stagione estiva che va dal 1 di Giugno al 31 Agosto di ogni anno.

Alla scadenza del suddetto termine cesseranno automaticamente tutti gli effetti giuridici connessi e dipendenti dalla presente convenzione, senza bisogno di alcun preavviso e senza possibilità di tacita proroga.

L'importo **annuo** dovuto per la concessione è pari ad € _____ (euro _____/00), quale importo offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara. Tali importi non sono soggetti ad IVA, ai sensi della risoluzione 14/ 12/2001, n. 214/E dell'Agenzia delle Entrate, la quale stabilisce che la gestione dell'autoparcheggio, anche se affidato a terzi, essendo per il Comune attività non di natura commerciale ma istituzionale tipica di un'autorità pubblica.

Art. 3

La ditta concessionaria deve versare al Comune, anticipatamente entro i primi dieci giorni, prima della stipula della presente convenzione l'importo di cui all'art. 2, a titolo di corrispettivo per canone di occupazione.

Resta inteso che qualora, il concessionario non dovesse provvedere al versamento come innanzi specificato, la concessione sarà revocata "ipso iure" e senza avviso alcuno.

Art. 4

L'esercizio del parcheggio é così regolato:



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

- durante i mesi di Giugno e fino ad Agosto, la custodia dei veicoli deve essere assicurata ininterrottamente almeno per i:

- a) giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
- b) giorni festivi dalle ore 6,00 alle ore 21,00.

Art. 5

Le piazzole parcheggio, all'interno dell'area, saranno delimitate da apposita segnaletica orizzontale di colore blu, che dovrà essere realizzata dal concessionario sotto la direzione del Comando di Polizia Municipale.

Lungo il muro perimetrale dell'area adibita a parcheggio, dovrà essere installato ed esposto in modo ben visibile, un congruo numero di pannelli con l'indicazione chiara della tariffa praticata e dell'orario della custodia.

Art. 6

La ditta concessionaria deve stipulare apposita regolare polizza di assicurazione contro eventuali incendi, furti o danni che possano essere causati ai mezzi in parcheggio custodito.

La ditta concessionaria risponde personalmente e direttamente ai proprietari degli automezzi custoditi esonerando, in tal modo, il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per quanto in questione.

Art. 7

Le tariffe uniche da applicare agli utenti sono così fissate:

- Euro 3,00 dal lunedì al venerdì;
- Euro 4,00 il sabato, la domenica e festivi.

Art. 8

Il servizio sarà effettuato con rilascio di regolare scontrino fiscale in duplice copia, riportante l'importo da corrispondere e le condizioni generali cui è soggetta la custodia.

Il personale addetto alla custodia dovrà indossare idonea divisa e copricapo (la foggia e il colore saranno convenuti con il Comune), avrà appuntata sul petto, in modo visibile, una tessera di riconoscimento con foto e generalità, e dovrà tenere contegno serio e corretto. Gli agenti della polizia municipale potranno effettuare controlli, in ogni momento, al fine di verificare che il servizio venga assicurato ed effettuato secondo le modalità della presente. Il gestore dovrà comunicare, al comando dei vigili urbani, i nominativi del personale impiegato nel servizio di custodia e successivamente inviare copia della denuncia degli avvenuti versamenti previdenziali ed assistenziali.

Art. 9

La ditta si impegna, inoltre, ad eseguire a regola d'arte eventuali lavori di ordinaria manutenzione e a non eseguire opere di miglioria o installare attrezzature fisse, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Dovrà, pure, tenere l'area costantemente pulita.



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Art. 10

E' fatto assoluto divieto, alla ditta concessionaria, di sub-concedere o sub-affittare in tutto o in parte l'area destinata a parcheggio autoveicoli.

Art. 11

Qualora la ditta concessionaria venga meno agli obblighi assunti con la presente convenzione o sospenda il servizio senza avere ottenuto preventiva autorizzazione dall'Amministrazione concedente, la somma del 10% depositata a titolo di cauzione, sarà acquisita senza che la ditta potrà avanzare diritti di sorta.

Nel caso di cui sopra, l'Amministrazione avrà la potestà di rescindere il contratto e di revocare la concessione affidandola ad altri, senza che la ditta possa vantare pretesa alcuna o accampare diritti di sorta.

Resta comunque inteso che, l'eventuale revoca della concessione, non esonera la ditta concessionaria inadempiente per sua colpa dal pagamento di quanto dovuto, per tassa di occupazione e canone di concessione e maggiore importo derivante dalla gara, per l'intero periodo al quale si riferisce la concessione.

Art. 12

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze derivanti dall'assetto della viabilità, modifiche delle sedi stradali, attuazione di Piani Urbanistici, concessione di spazi per manifestazioni e in genere per qualsiasi motivo di pubblica utilità, di variare, nonché di revocare o sospendere l'appalto stesso, senza che da parte del gestore possa essere preteso alcun risarcimento o rimborso spese.

Qualora, per i motivi indicati al precedente capoverso, venga disposta la revoca, ovvero la sospensione dell'appalto per un periodo di almeno 1 mese, sarà riconosciuta a favore del gestore la richiesta di restituzione e/o induzione del convenuto canone, secondo i criteri proporzionali.

Art. 13

Sono a carico della ditta concessionaria:

- a) tutte le spese per originale e copie, bolli, stampa ove occorra, registrazione degli atti tecnici e contrattuali e relativi diritti di segreteria;
- b) ogni spesa relativa all'espletamento del servizio.

Art. 14

La presente convenzione viene stipulata in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62 del 21.04.2016 e della determinazione gestionale n. 199 del 07.03.2018, del tutte esecutive ai sensi di legge, che pur non allegate al presente atto, ma ne fanno parte integrante e sostanziale e restano depositate presso gli uffici di segreteria.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia,

PER IL COMUNE DI MONTE SANT 'ANGELO _____

PER IL CONCESSIONARIO _____